



Città di Ceprano

Provincia di Frosinone

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 44 Del 29-12-23

Oggetto:

Addizionale comunale IRPEF - Determinazione aliquota per l'anno 2024.

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 09:00, a seguito di invito diramato dal Presidente si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, in seduta Pubblica

Presiede l'adunanza CRESCI ALBERTO in qualità di PRESIDENTE

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Galli Marco	P	MAZZETTINO GRETA	P
Guerriero Elisa	P	CRESCI ALBERTO	P
Cacciarella Vincenzo	P	VISELLI SERENA	A
BERTONI FLORIANO	A	COLUCCI MARCO	A
Celani Anna Letizia	P	CASTALDI PAOLO	A
Di Folco Valentina	P	POLISENA LAURA	A
FORTUNA ARDUINO	P		

risultano presenti n. 8 e assenti, sebbene invitati, n. 5.

Con l'assistenza del Segretario Generale AMATO D'ANDREA ERNESTO

Il PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Interviene il Vicesindaco, il quale dichiara che l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef è confermata per l'anno 2024 a quella dello scorso anno.
Non essendoci ulteriori interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, per cui "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che per gli esercizi dal 2018 al 2023 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata fissata nella misura dello 0,8% senza alcuna soglia di esenzione dalla applicazione dell'imposta medesima;

Dato atto che l'applicazione di tale aliquota ha generato negli esercizi considerati un gettito medio di circa €.650.000,00;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo cui *"entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche."*

Evidenziato che:

- il Comune di Ceprano si trova attualmente in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.243-bis, comma 1, del D.Lgs.18/8/2000 n°267
- che il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario è stato disposto con Deliberazione del Consiglio comunale n°17 del 24/4/2017 in considerazione della situazione di grave criticità finanziaria non fronteggiabile attraverso il ricorso alle procedure ordinarie;
- che, successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n°24 del 23/7/2017 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale contenente le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, commi 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario;
- che nel piano di riequilibrio finanziario approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n°24 del 23/7/2017 è previsto il ricorso all'accesso al fondo rotazione di cui all'art.243-ter del D.Lgs.18/8/2000 n°267;
- che tra le condizioni necessarie per l'accesso al Fondo di rotazione, in aggiunta ai provvedimenti da assumere obbligatoriamente indicati all'art.243-bis, è che l'ente si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote e tariffe nella misura massima prevista anche in deroga ai termini di legge (art.243 bis, comma 8, lett.g), del D.Lgs.18/8/2000 n°267).

Dato atto che

- con deliberazione del Consiglio comunale n°2 del 18/1/2022 il Comune di Ceprano, avvalendosi della facoltà concessa dall'art.1, commi 992-994, della legge 30/12/2021 n°234, ha formalizzato la volontà di procedere alla rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario;
- con deliberazione del Consiglio comunale n°22 del 16/6/2022 il piano di riequilibrio finanziario

pluriennale è stato rimodulato e, successivamente, trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Lazio

Evidenziato, pertanto, che il Comune di Ceprano trovasi in procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art.243-bis del D.Lgs.18/8/2000 n°267 e che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato tra le misure necessarie al graduale riequilibrio-finanziario prevede la rideterminazione in aumento nella misura massima consentita delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria e della Addizionale comunale Irpef;

Ritenuto necessario, pertanto, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, confermare anche per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale già in vigore;

Preso atto che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato tra le misure necessarie al graduale riequilibrio-finanziario prevede la rideterminazione in aumento nella misura massima consentita delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria e della Addizionale comunale Irpef;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n°388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n°448, il quale stabilisce che le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, comprese l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, devono essere deliberate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs.18/8/2000 n°267 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il D.Lgs.18/8/2000n°267;

Con Voti 08 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto,

DELIBERA

1) di confermare, anche per l'anno d'imposta 2024, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% senza alcuna soglia di esenzione dalla applicazione dell'imposta medesima.

2) di dare atto che sulla base della riscossione degli ultimi cinque anni e dalle stime operate sulle basi imponibili Irpef disponibili sul sito del portale del federalismo fiscale il gettito stimato dell'addizionale può quantificarsi per l'anno 2024 in €.660.000,00

3) di stabilire che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);

Successivamente, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione avente il seguente esito: n°8 voti favorevoli , voti contrari nessuno, astenuti nessuno,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/8/2000 n°267.

Art. 8 - quarto comma - dello STATUTO COMUNALE

Letto e sottoscritto:

Il Presidente
f.to CRESCI ALBERTO

Il Segretario Generale
f.to Dott. AMATO D'ANDREA ERNESTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

DISPONE

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

☐ Venga inviata, per l'esecuzione, agli Uffici interessati in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Ceprano, lì 31-01-24

Il Segretario Generale
f.to Dott. AMATO D'ANDREA ERNESTO

CERTIFICA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE su conforme attestazione del dipendente responsabile addetto alla pubblicazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 31-01-24 al 15-02-24 al corrispondente n. _____ del Registro Pubblicazioni;

CHE la stessa è divenuta esecutiva il _____ perché:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3, d. Lgs. 267/2000);
☐ Nella stessa data di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 u. c. T.U. 267/2000;

Ceprano, lì 31-01-24

Addetto alla pubblicazione
F.to Maria Anna Treppicioni

Ceprano, lì 31-01-24

Il Segretario Generale
Dott. AMATO D'ANDREA ERNESTO

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ceprano, lì _____

Il Segretario Generale
Dott.@52----- @